

Codice A1413D

D.D. 19 novembre 2025, n. 708

Rinnovo del contratto per la gestione del servizio di "Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza" tra Azienda Sanitaria Locale TO4 e Presidio Sanitario "Beata Vergine della Consolata".



ATTO DD 708/A1400B/2025

DEL 19/11/2025

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400B - SANITA'**

OGGETTO: Rinnovo del contratto per la gestione del servizio di “Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza” tra Azienda Sanitaria Locale TO4 e Presidio Sanitario “Beata Vergine della Consolata”.

Con D.G.R. n. 49-3357 del 23 maggio 2016 è stata approvata la modifica del Programma regionale di Spesa Corrente anni 2012-2013 per gli interventi finalizzati al superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG)” di cui alla D.G.R. n. 26-2048 del 1.09.2015. Il nuovo programma individua, presso il Presidio Sanitario “Beata Vergine della Consolata” di San Maurizio Canavese, nel territorio di competenza dell’ASL TO4, la seconda REMS regionale provvisoria, nominata Anton Martin, con una disponibilità di 20 posti letto.

La gestione della REMS “Anton Martin” viene definita nello specifico contratto, sottoscritto dal Presidio Sanitario “Beata Vergine della Consolata” e dall’ASL TO 4, il cui schema è stato allegato alla DGR n. 49-3357 del 23 maggio 2016.

La tariffa diaria della REMS Anton Martin, omnicomprensiva di farmaci e approfondimenti diagnostici, prevista dalla succitata DGR n. 49-3357 era di 295 euro;

L’Art 4, comma 1, in merito alla scadenza del contratto in argomento, cita “ Si ipotizza l’utilizzo per un periodo di 3 anni dalla data del primo inserimento, eventualmente prorogabili ...”. La REMS Anton Martin è stata attivata in data 16 novembre 2016.

In previsione della prossima scadenza, si è proceduto alla verifica dei requisiti di cui al D.M. 2/10/2012 della REMS Anton Martin.

L’ASL TO4 – S.C. Medicina Legale si è espressa favorevolmente sull’idoneità REMS della struttura Anton Martin di San Maurizio Canavese, con Determinazione del Dirigente N. 926 del 31.10.2025 che prende atto del verbale n. 125/2025 del 28/10/2025 della Commissione di Vigilanza dell’ASL TO4 sul mantenimento dei requisiti di cui al D.M. 01/10/2012.

Al fine di continuare a garantire la presa in carico dei pazienti destinatari di misure di sicurezza, si ritiene necessario rinnovare il contratto tra il Presidio Sanitario “Beata Vergine della Consolata” e

l'ASL TO4, prorogandolo per ulteriori tre anni, con scadenza 15/11/2028.

Lo schema di contratto terrà conto delle nuove disposizioni della DGR n. 49-8660 del 29/03/2019 che, a modifica della DGR n. 49-3357 del 23.05.2016, nell'ambito degli standard organizzativi di cui al D.M. 1.10.2012 previsti per le REMS regionali (REMS San Michele di Bra, REMS Anton Martin di San Maurizio canavese) ha previsto l'incremento di un'unità dell'organico con riguardo agli operatori del comparto e, conseguentemente, un aumento dell'attuale retta giornaliera da 295 euro a 300 euro.

Il nuovo schema di contratto viene allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale e per le specifiche procedure di competenza.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Legge regionale n. 23/2008;
- D.G.R. n. 49-3357 del 23 maggio 2016;
- D.G.R. n. 49-8660 del 29 marzo 2019;
- D.M. 1 ottobre 2012;
- Determinazione del Dirigente dell'ASL TO4 - S.C. Medicina Legale N. 926 del 31.10.2025;

determina

di rinnovare per ulteriori 3 anni, con scadenza 15/11/2028 il contratto relativo all'erogazione delle prestazioni sanitarie a favore dei soggetti ospiti della REMS Anton Martin, che sarà sottoscritto dal Presidio Sanitario "Beata Vergine della Consolata" e l'ASL TO4, secondo lo schema allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (all. A).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 gg.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e art. 5 della L.R. n. 22/2010

Funzionario estensore
Franco Ripa

Funzionario estensore
Marina Gentile

IL DIRETTORE (A1400B - SANITA')
Firmato digitalmente da Antonino Sottile

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Schema_contr.REMS_AM_-_rinn._nov.2025.doc

Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Contratto per la gestione del servizio di “Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza, REMS Anton Martin” tra Azienda Sanitaria Locale TO4 e Presidio Sanitario “Beata Vergine della Consolata”

Tra

l'Azienda Sanitaria Locale TO4, con sede legale in Chivasso (TO), via Po, 11, C.F. 09736160012, rappresentata dal Direttore Generale Dr. Luigi Vercellino, (di qui in poi “ASLTO4”)

e

La Provincia Lombardo Veneta-Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio Fatebenefratelli da cui dipende il Presidio Sanitario “Beata Vergine della Consolata” Fatebenefratelli sito in San Maurizio Canavese (TO)- Via Fatebenefratelli n. 70, C.F/P.IVA 01647730157, titolare altresì della struttura comunità terapeutica psichiatrica “San Giovanni di Dio” sita in San Maurizio C.se (TO)- Via Madonna della Neve n. 85, per l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto (di qui in poi “Fatebenefratelli”) rappresentata dal Dr. Dante Viotti nella sua qualità di Direttore di Struttura con mandato speciale di rappresentanza.

Premesso che:

- gli articoli 8-bis, *quater* e *quinquies* del D. Lgs. n. 502/1992 disciplinano la partecipazione al SSN dei Soggetti Erogatori Privati;
- visto il decreto interministeriale del 1 ottobre 2012, relativo alle disposizioni per il definitivo superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, emanato in applicazione dell’art. 3 *ter*, comma 2, del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 e modificato dal decreto legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito in legge 30 maggio 2014, n. 81;
- visto l’accordo della Conferenza unificata del 26 febbraio 2015 Re. N. 71/CU;
- con l’accordo del 25 marzo 2016, la Regione Piemonte e “Fatebenefratelli” hanno stabilito l’attivazione di una R.E.M.S. provvisoria con una capienza di 20 posti letto, presso il Presidio Sanitario “Beata Vergine della Consolata”, attraverso l’utilizzo della Comunità Terapeutica Psichiatrica San Giovanni di Dio
- vista la D.G.R. n. 26-2048 del 1.09.2015, avente ad oggetto la modifica della D.G.R. n. 42-1271 del 30.03.2015: Rimodulazione del Programma regionale di spesa corrente anni 2012 – 2013 per gli interventi finalizzati al superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG), che prevede l’attivazione delle R.E.M.S. (“Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza”) regionali provvisorie;
- Vista la D.G.R. n. 49-3357 del 23.05.2016 con oggetto “Programma regionale per gli interventi finalizzati al superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG) ed utilizzo dei fondi di spesa corrente anni 2012-2012. Modifica della D.G.R. n. 26-2048 del 1 settembre 2015;
- vista la determinazione dirigenziale n. 311 del 1/06/2016 relativa all’attivazione della R.E.M.S. regionale provvisoria Anton Martin di San Maurizio Canavese, che approva il progetto e il regolamento di funzionamento;
- vista la D.G.R. n. 28-3943 del 19/09/2016 di approvazione dello schema di Accordo tra la Prefettura di Torino, Regione Piemonte e Presidio Sanitario “Beata Vergine della Consolata” relativo alle procedure operative di sicurezza per la gestione della R.E.M.S regionale provvisoria Anton Martin;
- il legale rappresentante della Struttura dichiara di non essere stato condannato con provvedimento definitivo per reati che comportano l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e che non sussistono altre cause di incompatibilità previste della normativa vigente;

si conviene e stipula quanto segue.

I - Gestione del servizio di “Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza”

Articolo 1 – Servizio oggetto del contratto

1. Le premesse costituiscono parte integrante del contratto/accordo.
2. “Fatebenefratelli” si impegna a gestire, per conto e con oneri a carico del S.S.N., il servizio di “Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza” che consiste nell’erogazione di prestazioni sanitarie a favore di soggetti sottoposti a esecuzione di misure di sicurezza detentive (Ospiti R.E.M.S.) nei termini previsti dalla normativa vigente, dalle disposizioni regionali e dal presente contratto.
3. A tale fine, “Fatebenefratelli” mette a disposizione n. 20 posti letto già autorizzati e accreditati, che nel periodo di vigenza del presente contratto costituiranno un nucleo abitativo R.E.M.S.

Art. 2 Obblighi dell'erogatore, requisiti dei servizi.

1. In ogni aspetto relativo all'esercizio della propria attività, la Struttura accreditata garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge e provvedimenti amministrativi, di ogni rango e tipo, nessuno escluso. La Struttura è tenuta, tra l'altro, a mantenere ed adeguare i requisiti organizzativi, funzionali e strutturali previsti dalla normativa vigente, nonché i requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali di cui al DM 1 ottobre 2012 ed a erogare le prestazioni secondo standard e protocolli di accessibilità, appropriatezza clinica, continuità assistenziale, garantendo nel contempo le esigenze di custodia e di vigilanza determinate dalla specifica posizione giuridica dei soggetti ospitati. La struttura si impegna a rispettare le norme sull'Ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà di cui alla L. 354/75 e D.P.R 230/2000 e, in ossequio al dispositivo dell'art. 7 dell'Accordo del 26 febbraio 2015 approvato dalla C.U., ad attivare modalità di collaborazione con UEPE (Uffici Esecuzione Penale Esterna). Gli obblighi connessi agli adempimenti amministrativi ed al debito informativo rappresentano un elemento essenziale della prestazione.
2. La struttura erogherà le prestazioni contrattate all'interno della R.E.M.S. attraverso il personale individuato nel rispetto delle indicazioni del DM 1 ottobre 2012 e che, in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente, non versino in situazione d'incompatibilità ex articolo 4, comma 7 della legge n. 412/1991.
3. La struttura, ai sensi dell'art. 1, comma 42, L. n. 190/2012, non potrà concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o attribuire incarichi a ex dipendenti di ASL e Regione che abbiano esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.
4. In ottemperanza al regolamento approvato con decreto 2.4.2015, n. 70, l'erogatore trasmette annualmente alla Regione il proprio bilancio (o conto economico nel caso di Enti o di strutture facenti parte di gruppi societari), redatto secondo uno schema tipo conforme ai principi civilistici.
5. La cessione del contratto a terzi non produce effetti nei confronti dell'“ASLTO4” fatte salve le ipotesi di cessione di azienda o cambiamento di ragione sociale subordinatamente all’adozione degli atti di competenza regionale ed aziendale.

Art. 3 – Corrispettivi e vincoli finanziari.

1. A far data dell’attivazione della REMS, “Fatebenefratelli” mette a disposizione 20 posti letto, a fronte di un impegno economico regionale massimo programmato, su disposizione della DGR n. 49-8660 del 29.03.2019, pari ad €. 2.190.000,00 annui.

2. Entro tale vincolo finanziario si conviene la tariffa di €. 300,00/*die* per Ospite effettivamente in struttura, non suscettibile di incremento o adeguamento ISTAT nel periodo di validità del presente contratto, omnicomprensiva di farmaci, approfondimenti diagnostici e servizio di vigilanza h24 affidato a personale di comprovata esperienza professionale, e tenuto conto che la Struttura dovrà comunque garantire personale per l'assistenza a 20 pazienti e non potrà ridurre il medesimo in ragione dell'effettiva presenza degli Ospiti.
3. Anche in considerazione del fatto che la Regione e "ASL TO4" non governano gli invii alla Struttura, essendo questi disposti in piena autonomia dall'Autorità Giudiziaria, sarà riconosciuta una quota pari al 60% della tariffa giornaliera per le giornate di assenza degli Ospiti, a causa di ricoveri ospedalieri o licenze decise dall'Autorità Giudiziaria.
4. Il corrispettivo viene liquidato in quote mensili posticipate. I pagamenti devono avere luogo entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura corredata da un elenco delle prestazioni erogate nel mese di riferimento, redatto nella forma precisata da "ASL TO4".
5. È fatta salva la facoltà dell'ASL di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate a seguito dei controlli effettuati, dell'accertamento di gravi violazioni di legge o di norme regionali o di disposizioni previste dal contratto. In caso di riscontro di prestazioni in contestazione si procede alla sospensione della liquidazione delle partite contestate fino alla loro definizione da rendersi comunque entro e non oltre l'esercizio finanziario successivo alla verifica dei risultati.
6. In caso di erogazione di prestazioni in eccedenza rispetto ai volumi previsti, permane la validità dei tetti di spesa fissati ed è priva di titolo l'eventuale fatturazione o richiesta di pagamento delle suddette eccedenze.
7. Il pagamento di prestazioni fatturate non esclude future contestazioni da parte di "ASL TO4" per importi non dovuti in relazione a prestazioni che, a seguito di ulteriori controlli, risultassero rese in difformità a requisiti amministrativi o di appropriatezza clinica od organizzativa, nei limiti della prescrizione.
8. Gli importi relativi a prestazioni che a seguito di ulteriori controlli sugli esercizi precedenti risultassero non dovuti dall'ASL, se già versati, si compensano con quelli dell'esercizio in corso e sono detratti dagli acconti e/o dal saldo della produzione liquidabile.
9. Per gli ospiti provenienti da fuori regione "Fatebenefratelli" emetterà mensilmente fattura, relativa alle giornate di ricovero, direttamente all'ASL di competenza del soggetto interessato

Articolo 4 – Termine del contratto e dimissione dei pazienti

1. Fatte salve necessità di proroga o rinnovo manifestate dalla Regione entro il semestre precedente la scadenza del contratto, allo stato si prevede il trasferimento di tutti i pazienti entro la scadenza del triennio.
2. Al termine della vigenza dell'accordo i posti letto destinati al servizio di "Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza" torneranno nella disponibilità di "Fatebenefratelli" e potranno essere contrattati secondo le esigenze della programmazione regionale.

Articolo 5 - Verifiche e controlli.

1. "ASL TO4" e "Fatebenefratelli" verificano periodicamente l'andamento del servizio. "ASL TO4" potrà in ogni tempo compiere ispezioni e controlli, nel rispetto della DGR n. 24-6579 del 28/10/2013 ed ulteriori disposizioni in materia. "Fatebenefratelli" si impegna ad agevolare l'attività di vigilanza dell'apposita Commissione dell'ASL TO4, nonché le ulteriori attività esercitate nell'ambito delle funzioni regionali di verifica e controllo, mettendo a disposizione il materiale e la documentazione necessaria all'espletamento delle attività stesse.
2. Eventuali inadempienze al contratto sono formalmente contestate da "ASL TO4" alla Struttura e tempestivamente comunicate alla Regione. Entro 15 giorni il legale rappresentante della struttura o

suo delegato possono presentare osservazioni e chiarimenti, ferma restando la tutela in sede giurisdizionale.

Articolo 6 – Sospensione e risoluzione del contratto

1. Nel caso di inadempimento di una Parte delle obbligazioni previste dal contratto, l'altra può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. Alla Parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere nel termine di 15 giorni, salvo, in relazione alla natura del contratto, casi di urgenza determinata da non rinviabili esigenze assistenziali, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risolto.

2. La revoca dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento di "Fatebenefratelli" determinano la contestuale risoluzione di diritto del presente contratto. La sospensione dell'autorizzazione all'esercizio della struttura determinano la contestuale sospensione dell'efficacia del presente contratto.

Articolo 7 - Clausola di manleva.

1. La struttura assume ogni responsabilità per qualsiasi danno causato da propria omissione, negligenza o altra inadempienza nell'esecuzione delle prestazioni contrattate e si obbliga ad esonerare il SSN da eventuali pretese risarcitorie di terzi nei confronti di questo, avanzate a causa di fatti, omissioni o eventi derivanti dall'esecuzione del contratto.

Articolo 8 - Clausola di salvaguardia.

1. Con la sottoscrizione del contratto la struttura accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente, il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa e delle tariffe, nonché ogni altro atto presupposto o collegato agli stessi in quanto atti determinanti il contenuto del contratto/accordo.

Articolo 9. Durata, aggiornamento e rinvio normativo.

1. Il contratto decorre dal 16 novembre 2025 sino al 15 novembre 2028 e non è tacitamente prorogabile.

3. Il contratto si adegua alle sopravvenute disposizioni imperative, di carattere nazionale, senza che maggiori oneri derivino per "ASL TO4" dalla necessità dell'erogatore di osservare norme e prescrizioni entrate in vigore successivamente alla stipula. A seguito di tali evenienze l'erogatore potrà recedere dal contratto, entro 60 giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti di cui sopra mediante formale comunicazione a "ASL TO4".

4. Per gli aspetti non disciplinati dal contratto/accordo si rinvia al codice civile ed alla normativa di settore.

II – Disposizioni finali

Articolo 10 - Bollo e registrazione.

1. Le spese di bollo sono liquidate in parti uguali. Ai sensi dell'art.5, comma 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131 il contratto è soggetto a registrazione in caso di uso.

Articolo 11 – Interpretazione del contratto

Nel caso di discordanza o di divergenze interpretative tra i provvedimenti regionali e il presente contratto, le Parti concordano, in via amichevole e ai soli fini di prevenzione del contenzioso, di formulare richiesta di parere, non vincolante, alla Regione, prima di intraprendere iniziative in sede giurisdizionale.

Articolo 12 - Foro competente, elezione di domicilio.

1. Le controversie derivanti dall'interpretazione del contratto saranno devolute, in via esclusiva, all'autorità giudiziaria del foro di Torino.

Letto, approvato, e sottoscritto in due originali.

Li,/...../.....

Per l'ASL TO4 Il Direttore Generale Dr. Luigi Vercellino	Per la Struttura Il Direttore di Struttura <i>con mandato speciale di rappresentanza</i> Dr. Dante Viotti

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 del c.c. si approvano espressamente le clausole convenute negli articoli Art. 2 (Obblighi dell'erogatore), Art. 3 (Corrispettivi e vincoli finanziari), Art. 6 (Sospensione e risoluzione del contratto), Art. 7 (Clausola di manleva), Art. 8 (Clausola di salvaguardia), Art. 11 (Rinuncia ad azioni e ricorsi), Art. 14 (Foro competente, elezione di domicilio).

Per l'ASL TO4 Il Direttore Generale Dr. Luigi Vercellino	Per la Struttura Il Direttore di Struttura <i>con mandato speciale di rappresentanza</i> Dr. Dante Viotti